

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1135

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PISA, RUSSO SPENA, BENVENUTO, SODANO, AMATI, GALARDI, BELLINI, ROSSI Fernando, ALFONZI, CAPRILI, PETERLINI, BRISCA MENAPACE, FILIPPI, TECCE, MELE, DI SIENA, CONFALONIERI, MARTONE, GRASSI, CARLONI, BOCCIA Maria Luisa, PALERMO, EMPRIN GILARDINI e COLOMBO Furio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2006

Istituzione dell’Istituto Superiore di Studi per la formazione, la ricerca e l’intervento per la costruzione di processi di Pace, la trasformazione non violenta dei Conflitti, la promozione dell’Eguaglianza sociale e della giustizia tra le nazioni
(ISSPaCE)

ONOREVOLI SENATORI. - L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 52/15 del 20 novembre 1997, ha proclamato l'anno 2000 come Anno internazionale per la cultura di pace e, con la risoluzione 53/25 del 10 novembre 1998, il periodo 2001 - 2010 è stato indicato come la Decade internazionale per una cultura di pace e nonviolenza per i bambini del mondo.

Più recentemente con la risoluzione 53/243 del 13 settembre 1999, essa ha adottato una Dichiarazione e un Programma di azione sulla cultura di pace.

Nel 1992 il Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali auspicava (Agenda per la Pace) la creazione di istituti e centri a livello locale in grado di sostenere efficacemente la formazione di personale ad attività di *peacemaking*, *peacebuilding* e *peacekeeping*, a partire dai territori locali.

Gli Studi per la nonviolenza e per la pace (*Peace Studies*), di recente innovazione nei curricula accademici europei, sono nati alcuni decenni orsono in virtù dell'esigenza di delineare apparati teorici e percorsi metodologici che potessero sostenere un concreto impegno per la costruzione di processi di pace; dal livello «micro» (dimensione interpersonale) al livello «meso» (relazioni sociali intergruppi) al livello «macro» (fenomeni collettivi) gli Studi per la pace hanno tentato una definizione di forme nuove per la trasformazione delle conflittualità al fine di prevenire l'*escalation* distruttiva che può sfociare nella violenza.

Pur essendo un campo di studi trasversale a svariati ambiti disciplinari (politici, giuridici, sociologici, psicologici, antropologici), si è andata comunque nel tempo delineando una attenzione da parte della comunità scientifica allo sviluppo di competenze sociali specificamente rivolte alla creazione di «reti di relazioni» in grado di sostenere pro-

cessi costruttivi di crescita delle comunità, a partire dalla rimozione dei fattori che sostengono aspetti di violenza strutturale.

Prescindendo, infatti, dalla forma più eclatante di violenza relativa al conflitto armato, va in primo luogo data attenzione alle forme di violenza strutturale che violano i diritti fondamentali delle persone e la stabilità sociale delle comunità umane.

Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace e cioè di quei processi trasformativi che favoriscono l'instaurarsi di sistemi di relazioni sociali più giusti e pacifici. Gli strumenti di cui si avvalgono oggi la ricerca e la pratica del lavoro per la pace attingono a tali premesse e in particolare riguardano: le pratiche di trasformazione delle conflittualità sociali, la mediazione e la facilitazione sociale (ad esempio quartieri urbani), l'educazione-formazione alla non violenza e alla pace, i programmi territoriali per l'antiviolenza, interventi per la difesa dei diritti umani, la promozione di una cultura del disarmo per la conversione dell'industria bellica, la costituzione di corpi civili di pace, la negoziazione e la facilitazione dei processi decisionali per il sostegno ai processi di democrazia partecipativa.

Diversi governi europei hanno già da alcuni decenni creato Istituti di ricerca per la pace, finanziati pubblicamente, per sostenere in modo scientifico e con continuità lo studio e gli interventi nel campo e ciò ha consentito di ampliare notevolmente, sotto vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione di ordini di pace.

Il lavoro per la non violenza e per la pace si articola su due grossi versanti: uno locale e l'altro internazionale, con l'unico obiettivo di prevenire e trasformare comportamenti distruttivi, sia a livello interpersonale sia collettivo.

In Italia, come noto, non esiste attualmente una struttura di riferimento nazionale specificamente deputata all'approfondimento e alla evoluzione degli studi e delle pratiche di lavoro in questo campo.

Si propone, pertanto, la creazione di un Istituto superiore di studi per la formazione, la ricerca e l'intervento per la costruzione di processi di pace, la trasformazione non violenta dei conflitti e la promozione della eguaglianza sociale e della giustizia tra le nazioni, di seguito definito ISSPaCE.

La costituzione dell'ISSPaCE risponde allo scopo di svolgere attività di ricerca-azione partecipativa nel campo di studi e di formare operatori sociali territoriali (*peaceworkers*) in grado di operare sia a livello locale sia internazionale per:

- la gestione *bottom-up*, a partire cioè dalle stesse comunità, dei fenomeni di conflittualità e/o dissocialità che possono sfociare in violenza, con una specifica attenzione ai fenomeni di marginalità sociale (percorsi di *empowerment*) e alle svariate forme di conflittualità urbana (facilitatori sociali, operatori di quartiere), con particolare riferimento ai fenomeni di dissocialità e devianza;

- la collaborazione alla definizione di politiche di progettazione partecipata presso le comunità territoriali;

- la formazione di personale e di cittadini alla non violenza e alla pace, con particolare riferimento a tutto il personale impegnato in attività psicosocioeducative, politico-sociali e di missione all'estero nell'ambito di specifici programmi;

- la interazione con gli organismi specifici per la definizione delle politiche di sicurezza urbana.

A livello internazionale, tali operatori saranno impegnati nel lavoro con le comunità territoriali, oltre che nelle suddette attività, anche per la individuazione di percorsi di diplomazia preventiva «dal basso», di politiche

di sicurezza partecipata e di sostegno alle politiche di sviluppo sostenibile.

Gli operatori sociali territoriali esperti (*peaceworkers*) contribuiranno alla costituzione dei Corpi civili di pace nazionali che, così come il Parlamento europeo ha già suggerito in una mozione del 1995 e in svariati altri documenti, rappresentano una importante e fondamentale risorsa per le politiche della sicurezza, nazionale e internazionale, specificamente rivolte alla prevenzione dei conflitti distruttivi e della violenza armata, e la cui realizzazione sarà effettuata in collaborazione con altri dicasteri.

L'ISSPaCE dovrebbe possedere forma giuridico-organizzativa tale da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa per svolgere una seria attività scientifica e per mettere in campo una concreta progettualità sul territorio.

In conclusione, l'ISSPaCE si caratterizzerebbe per un impegno volto a:

- divulgare una cultura sociale della non violenza e della pace a tutti i livelli a cui ciò possa essere effettuato;

- formare personale, sia civile sia militare, con particolare riferimento a coloro che sono impegnati sia in territori locali attraversati da fenomeni di degrado, illegalità e violenza, sia in attività di missione all'estero;

- contribuire alla costituzione di un Corpo civile di pace nazionale composto da personale esperto;

- collaborare con la società civile per sviluppare, con le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca-azione sul territorio;

- sostenere le politiche per la non violenza e per la pace a tutti i livelli a cui ciò può verificarsi, sia localmente che su scala internazionale.

La collocazione elettiva dell'ISSPaCE presso il Ministero della solidarietà sociale deriva sia dalla spiccata componente sociale del campo complesso di studi e delle competenze richieste agli operatori, indipendente-

mente dall'orientamento teorico (politico-sociale, socioculturale, psicosociale, economico sociale), sia dalla esigenza di connotare in senso preventivo i programmi e gli interventi per l'antiviolenza, per la pace e la sicurezza, attraverso una specifica evoluzione delle politiche sociali.

L'ISSPaCE interagisce con tutti gli altri Ministeri con cui può stipulare eventuali protocolli di intesa; si citano solo alcune possibili interazioni con:

il Ministero dell'interno per le politiche della sicurezza;

il Ministero dell'università e della ricerca per la promozione di una cultura della pace e del dialogo interreligioso e interculturale; il Ministero della pubblica istruzione per i programmi di educazione alla pace in sede scolastica;

il Ministero degli affari esteri per attività nell'ambito della cooperazione allo svi-

luppo in merito alla definizione di programmi internazionali di interventi civili di pace e/o di interposizione in aree attraversate da gravi conflitti

il Ministero della difesa rispetto ad eventuali collaborazioni civili-militari, con particolare riferimento alle competenze dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, collocato presso il Ministero della solidarietà sociale, e al relativo comitato per la difesa civile non armata e non violenta (DCNAN).

Si sottolinea l'esigenza, attraverso l'ISSPaCE, di colmare un vuoto istituzionale nel campo del lavoro territoriale mirato alla trasformazione dei conflitti sociali; non si ravvede una identica esigenza nel campo della politica estera e degli studi giuridico-internazionali, già oggetto di interesse di alcuni Istituti di ricerca e studio nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'ISSPaCE)

1. È istituito l'Istituto Superiore di Studi per la formazione, la ricerca e l'intervento per la costruzione di processi di Pace, la trasformazione non violenta dei Conflitti, per la promozione dell'Eguaglianza sociale e della giustizia tra le nazioni (ISSPaCE).

2. L'ISSPaCE, costituito presso il Ministero della solidarietà sociale, ha sede a Roma; possiede personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca sociale esercita nei confronti dell'ISSPaCE le competenze di legge.

Art. 2.

(Finalità e compiti)

1. L'ISSPaCE persegue le seguenti finalità:

a) pratica attività formativa *pre* laurea e *post* laurea, per la formazione di volontari e di esperti impiegati nei corpi civili di pace in grado di operare sul territorio, locale e internazionale, per la trasformazione dei conflitti sociali e per la prevenzione del disagio sociale, della violenza urbana e della marginalità sociale;

b) propone percorsi formativi qualificati, quali corsi di perfezionamento, *master* e corsi di alto perfezionamento, sulla base di finanziamenti propri e di quote ridotte di iscrizione richieste ai partecipanti;

c) pratica attività formativa specifica per progetti finalizzati, in collaborazione con altri Ministeri, nel proprio ambito di competenze;

d) propone soluzioni e interventi concreti attraverso elaborazione di progetti e programmi di intervento, con particolare riferimento al lavoro con le comunità territoriali e ad azioni di *empowerment*, sia a livello locale che internazionale, in raccordo con l'operatività territoriale e attraverso protocolli di intesa con altri Ministeri;

e) studia e ricerca origine, dinamica e sviluppo delle conflittualità, dal livello interpersonale a quello collettivo, con riferimento a fenomeni locali e internazionali;

f) attraverso una apposita sezione, promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, quest'ultimo anche di tipo volontario, impegnato in operazioni di interposizione in ambito internazionale; in merito, elabora e programma piani di intervento specifici, in raccordo con altri Ministeri e con strutture operative a livello territoriale.

2. L'ISSPaCE svolge, altresì, i seguenti compiti:

a) può disporre l'erogazione di studio totali e parziali per la frequenza dei propri corsi; tali borse sono prioritariamente utilizzate per facilitare l'accesso degli studenti provenienti da realtà di emarginazione sociale o da paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento ad aree esposte a condizioni multitraumatiche;

b) promuove scambi scientifici a livello internazionale e collabora con analoghi istituti in altri paesi e con le associazioni internazionali impegnate nello stesso ambito di studi; favorisce il coordinamento della ricerca per la pace in Italia, in collaborazione con i Ministeri interessati, le istituzioni accademiche e culturali e con associazioni operanti nel settore;

c) diffonde i risultati delle proprie attività attraverso pubblicazioni, riviste, semi-

nari, incontri ed ogni altra forma ritenuta opportuna;

d) promuove, in collaborazione con i Ministeri competenti, la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una educazione e di una cultura per la pace;

e) collabora con le realtà impegnate nel suo ambito di attività al fine di creare proficue sinergie nel rispetto delle proprie finalità.

Art. 3.

(Composizione)

1. Sono organi dell'ISSPaCE:

- a)* il direttore;
- b)* il comitato dei consulenti;
- c)* il comitato scientifico;
- d)* i ricercatori.

2. Il direttore è responsabile delle attività dell'ISSPaCE e lo rappresenta nelle attività di esercizio pubblico, interagisce con le istituzioni pubbliche, con i Ministeri e con la Pubblica amministrazione dello Stato, e coordina le attività dell'ISSPaCE in raccordo con il comitato scientifico, il comitato dei consulenti, i ricercatori e la rete territoriale dell'ISSPaCE organizzata ai sensi del comma 6.

3. Il direttore garantisce:

a) orizzontalità delle relazioni interne;

b) attivazione di tavoli di discussione e confronto con le realtà territoriali, associative e non, impegnate sui temi di cui si occupa l'ISSPaCE;

c) raccordo con i centri regionali di cui all'articolo 4.

4. Il direttore svolge, altresì, i seguenti compiti:

a) nomina i consulenti e i docenti dei percorsi formativi, in accordo con gli altri organismi dell'ISSPaCE;

b) interagisce con altri istituti analoghi e partecipa ai *Network* e ai *Forum* internazionali sui temi della nonviolenza e della pace;

c) coordina la attività didattica e scientifica dell'ISSPaCE;

d) partecipa al consiglio direttivo per la programmazione degli interventi territoriali.

5. Il direttore è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

6. Il comitato dei consulenti è composto dal direttore e dai consulenti dell'ISSPaCE. Ad esso spetta la nomina dei docenti dei percorsi formativi *pre* e *post* laurea di cui all'articolo 2, comma 1, e l'organizzazione della Rete territoriale dell'ISSPaCE, composta da centri regionali, anche già costituiti e impegnati sui temi della pace, o predisposti ai sensi dell'articolo 4.

7. I ricercatori sono individuati, per i primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, con bandi per assegni di ricerca e, successivamente, in seguito a specifica procedura concorsuale; i ricercatori svolgono attività di:

a) ricerca e documentazione bibliografica;

b) raccordo scientifico con gli altri istituti analoghi a livello internazionale;

c) pubblicazioni a carattere compilativo;

d) collaborazione alle attività didattiche e scientifiche dell'ISSPaCE;

e) sperimentazione e ricerca-azione, in funzione dei programmi di ricerca approvati dall'ISSPaCE.

8. Il comitato scientifico fornisce le linee di orientamento scientifico generale per le attività dell'ISSPaCE, si riunisce a cadenza quadrimestrale e ogniqualvolta il comitato dei consulenti lo ritenga necessario per esigenze di ricerca scientifica.

9. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e rimane in carica due anni, con pos-

sibilità di riconferma. Il direttore fa parte d'ufficio del comitato scientifico.

10. I membri del comitato scientifico sono identificati tra le personalità di maggior rilievo nell'impegno per i temi della pace a livello nazionale e internazionale; alcuni membri possono avere altresì rapporto di consulenza con l'ISSPaCE, nel caso in cui il comitato dei consulenti lo ritenga opportuno, e quindi far parte del medesimo comitato.

11. I membri del comitato scientifico percepiscono un compenso in forma di gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato stesso.

12. Il comitato dei consulenti svolge attività di impegno continuativa nei diversi campi di interesse dell'ISSPaCE quali la mediazione e facilitazione sociale, tematiche di genere, dialogo interculturale e interreligioso, sicurezza urbana, disarmo.

13. Ogni consulente, nel proprio campo di interesse, può:

- a) coordinare tavoli partecipativi;
- b) proporre all'ISSPaCE programmi di ricerca-intervento;
- c) interagire con le realtà territoriali;
- d) condurre, previa approvazione del comitato scientifico, programmi di ricerca;
- e) collaborare alle attività dell'ISSPaCE.

14. I consulenti possono ricevere contratti di collaborazione in caso di coordinamento di programmi di ricerca, o compensi sotto forma di prestazioni occasionali per attività di consulenza; i docenti delle attività formative sono contattati *ad hoc* in qualità di esperti nei campi specifici di interesse delle diverse materie; ricevono un compenso come prestazione occasionale.

15. L'ISSPaCE, con proprio regolamento, definisce, entro trenta giorni dalla data della sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, nonché la pianta organica del personale. Tale regolamento è pubblico.

16. L'ISSPaCE presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Art. 4.

(Centri regionali)

1. L'ISSPaCE può predisporre centri regionali, ossia sedi decentrate a livello regionale, che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge. Sono riconosciute come centri regionali le realtà locali già impegnate nel lavoro scientifico sui temi della pace, che, insieme ai centri regionali predisposti ai sensi del primo periodo, costituiscono la rete territoriale dell'ISSPaCE.

2. La valutazione dell'ammissione a centro regionale è ad insindacabile giudizio del comitato dei consulenti.

3. I centri regionali partecipano alle attività dell'ISSPaCE attraverso incontri periodici.

4. I centri regionali:

a) svolgono attività locali, in linea con quanto programmato dall'ISSPaCE;

b) partecipano, attraverso loro delegati, ai tavoli di lavoro promossi dall'ISSPaCE;

c) ricevono finanziamenti direttamente dalle regioni di appartenenza;

d) possono partecipare ai programmi di ricerca dell'ISSPaCE.

5. I centri regionali sono identificati dal comitato dei consulenti sulla base della storia di impegno sui temi della pace.

6. Le spese per i centri regionali sono variabili e a carico delle regioni di appartenenza.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in 5 milioni di euro per il primo

anno di attività, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate direttamente al bilancio dell'ISSPaCE.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

5. L'ISSPaCE può altresì avvalersi, per progetti specifici, di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali oltre che da associazioni, fondazioni e da altri soggetti privati, anche stranieri.

6. L'ISSPaCE può ricevere donazioni.

